



Sentenze della Corte

nelle cause C-163/24 | Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice e Curtea de Apel București e C-293/24 | Ferreira da Silva e Brito e a.

Comunicato stampa n. 120/26

Lussemburgo, 8 settembre 2026

Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione: la Corte precisa le condizioni alle quali un singolo individuo può ottenere un risarcimento a seguito di una decisione giudiziaria contraria al diritto dell'Unione

Essa conferma, tra l'altro, che la norma violata deve conferire diritti ai singoli individui e che la colpevole omissione, da parte del giudice nazionale che non abbia interpellato la Corte sull'interpretazione di tale norma, può contribuire a dimostrare la responsabilità

In due sentenze pronunciate in data odierna, la Corte di giustizia sviluppa la propria giurisprudenza in materia di responsabilità degli Stati membri per le violazioni del diritto dell'Unione commesse da un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, precisando il ruolo svolto dalla violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale. In tal senso, in una causa rumena essa afferma che una simile responsabilità può sussistere solo se la violazione dell'obbligo di rinvio è accompagnata dall'inosservanza di un'altra norma del diritto dell'Unione che abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli. Orbene, ciò non si è verificato nel caso di specie, in quanto le norme in questione relative all'identificazione precisa delle superfici agricole perseguono l'obiettivo di interesse pubblico generale di tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In una causa portoghese le norme in questione, applicate in modo errato in una sentenza di un organo giurisdizionale supremo risalente al 2009, avevano effettivamente un simile scopo, dal momento che tutelano i lavoratori in caso di trasferimento dell'impresa. La Corte dichiara che spetta al giudice del rinvio verificare se tale sentenza costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, che è una delle condizioni perché sussista la responsabilità di uno Stato membro per violazione di detto diritto da parte di uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado. Essa mette tuttavia in evidenza taluni elementi che qualifica come decisivi per tale esame, suggerendo che tale condizione è effettivamente soddisfatta nel procedimento principale.

Nella causa C-163/24 un agricoltore rumeno ha chiesto, nel 2007, un sussidio agricolo per una superficie di 264,71 ettari. A seguito di un controllo, l'autorità competente rumena ha ritenuto che la superficie effettivamente ammissibile fosse di soli 180,62 ettari e ha respinto la sua domanda. I ricorsi proposti contro tale decisione sono stati respinti, in quanto la Corte d'appello di Bucarest si è rifiutata, nel 2012, di adire la Corte di giustizia al fine di ottenere un'interpretazione del regolamento relativo al sistema integrato di gestione e di controllo degli aiuti agricoli ¹. L'agricoltore ha quindi avviato un'azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato rumeno per violazione del diritto dell'Unione. Adita in appello, la stessa Corte d'appello di Bucarest si è infine rivolta alla Corte di giustizia per chiedere, in particolare, se il rifiuto iniziale di procedere a un rinvio pregiudiziale fosse tale da far sussistere la responsabilità dello Stato rumeno.

Nella causa C-293/24 alcuni dipendenti della compagnia aerea portoghese Air Atlantis, licenziati in occasione dello scioglimento di tale società nel 1993, sostenevano che, nell'ambito di un «trasferimento di stabilimento» ai sensi della direttiva sul trasferimento di imprese ², la Transportes Aéreos Portugueses aveva ripreso parte delle sue attività. Essi chiedevano quindi di essere reintegrati in quest'ultima società. Nel 2009 la Corte suprema portoghese si è rifiutata di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla nozione di «trasferimento di stabilimento» prima di confermare il rigetto del ricorso dei lavoratori da parte dei giudici portoghesi di grado inferiore. I dipendenti hanno quindi avviato, dinanzi alle sezioni civili di Lisbona, un'azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato portoghese per violazione del diritto dell'Unione imputabile alla Corte suprema. Avendo tale giudice di primo grado adito la Corte di

giustizia in via pregiudiziale, quest'ultima ha dichiarato, nel 2015, da un lato, che un trasferimento di impresa era effettivamente avvenuto nel caso di specie e, dall'altro, che la Corte suprema avrebbe dovuto procedere a un rinvio pregiudiziale³. Nonostante tale sentenza, i giudici portoghesi di merito hanno respinto l'azione dei lavoratori, in particolare perché nella sua sentenza la Corte di giustizia si basava su una giurisprudenza relativa alla nozione di «trasferimento di stabilimento» successiva alla sentenza della Corte suprema portoghese del 2009. Investita di un ricorso straordinario per cassazione, la Corte suprema ha infine adito, anch'essa, la Corte di giustizia al fine di stabilire se la posizione da essa adottata nel 2009 costituisse una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, tale da far sussistere la responsabilità dello Stato portoghese.

Per quanto riguarda le condizioni perché sussista la responsabilità di uno Stato membro per la violazione del diritto dell'Unione, la Corte ricorda che i singoli che asseriscono di essere stati lesi hanno diritto a un risarcimento qualora siano soddisfatte tre condizioni cumulative: la norma di diritto dell'Unione violata deve avere lo scopo di conferire loro diritti, la violazione di tale norma deve essere sufficientemente qualificata e deve esistere un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito. Tale principio si applica anche quando la violazione risulta da una decisione emessa da un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Nella causa C-163/24 la Corte rileva pertanto che, nel caso in cui sia in discussione una violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, la responsabilità di uno Stato membro può sussistere solo **se tale violazione sia accompagnata anche dalla violazione di un'altra norma del diritto dell'Unione che abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli individui. Infatti, la violazione di tale obbligo di rinvio non può, di per sé, essere sufficiente a far sussistere la responsabilità di uno Stato membro.** Orbene, nel caso di specie, da un lato, la disposizione di cui trattasi del regolamento relativo al sistema integrato di gestione e di controllo degli aiuti agricoli non conferisce alcun diritto a un agricoltore che abbia chiesto un sussidio agricolo, dato che tale disposizione ha il solo obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Dall'altro lato, le condizioni in cui aveva agito l'agricoltore rumeno di cui trattasi non gli consentivano di avvalersi di una disposizione del diritto dell'Unione contenuta in un altro regolamento, disciplinante l'ipotesi dell'errore scusabile.

Nella causa C-293/24, la Corte constata che le disposizioni in questione della direttiva sul trasferimento di impresa mirano effettivamente a conferire diritti ai singoli, cosicché la prima condizione per far sussistere la responsabilità dello Stato portoghese a motivo della decisione della Corte Suprema del 2009 è effettivamente soddisfatta. Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa all'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, la Corte rileva tre elementi che qualifica come decisivi. In tal senso, sotto un primo profilo, essa constata che la soluzione adottata nella sua sentenza del 2015 si evinceva già dalla giurisprudenza anteriore alla decisione di diniego del 2009 della Corte suprema portoghese, essendo tale decisione viziata da un insieme di errori di interpretazione del diritto dell'Unione. Sotto un secondo profilo, costituisce altresì un indizio di violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione nel caso di specie la circostanza che la Corte suprema portoghese si sia discostata da indicazioni derivanti dalla giurisprudenza precedente a tale decisione del 2009 senza presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, nonostante l'obbligo ad essa incombente a tale titolo. Sotto un terzo profilo, tale Corte suprema non poteva ignorare che la conformità al diritto dell'Unione dell'approccio metodologico da essa adottato in tale decisione era specificamente al centro di una domanda di pronuncia pregiudiziale all'epoca pendente dinanzi alla Corte, il che tende a dimostrare il carattere inescusabile della violazione di detto diritto commessa da tale organo giurisdizionale nazionale. Tenuto conto di questi diversi elementi, **la sentenza del 2009 appare quindi viziata da una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, così come il nesso di causalità tra tale violazione e i danni di cui gli ex dipendenti dell'Air Atlantis chiedono il risarcimento nel procedimento principale.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti

materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sui fascicoli delle cause.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([C-163/24](#) e [C-293/24](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» nonché su «[European Broadcasting Service](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(CE\) n. 796/2004](#) della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

² [Direttiva 77/187/CEE](#) del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

³ Sentenza della Corte del 9 settembre 2015, [C-160/14](#), Ferreira da Silva e Brito e a. (v. anche comunicato stampa [n. 96/15](#)).